



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XV LEGISLATURA

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 47

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

AUDIZIONE DEL PROCURATORE AGGIUNTO  
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO,  
DOTTOR ROBERTO SCARPINATO

48<sup>a</sup> seduta: giovedì 29 novembre 2007

Presidenza del presidente Roberto BARBIERI

## I N D I C E

**Audizione del procuratore aggiunto della repubblica presso il tribunale di Palermo,  
dottor Roberto Scarpinato**

## PRESIDENTE:

- BARBIERI (*Misto-CS*), senatore . . . . . Pag. 3, 8,  
10 e *passim*  
BANTI (*Ulivo*), senatore . . . . . 8, 9, 10  
LOMAGLIO (*SDpSE*), deputato . . . . . 15, 16, 17  
PIAZZA (*Verdi*), deputato . . . . . 9, 10, 13 e *passim*  
PIGLIONICA (*Ulivo*), senatore . . . . . 8, 14, 17  
VIESPOLI (*AN*), senatore . . . . . 17, 18, 19

SCARPINATO, procuratore aggiunto della  
Repubblica presso il Tribunale di Palermo . . Pag. 4  
MICUCCI, sostituto procuratore della Repub-  
blica presso il Tribunale di Palermo . . . . . 6, 10,  
11 e *passim*  
MARZELLA, sostituto procuratore della Re-  
pubblica presso il Tribunale di Palermo . . . 7, 8,  
10 e *passim*

*Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo:PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Partito Democratico-L'Ulivo: PD-U; Forza Italia: FI; Alleanza Nazionale: AN; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo: SDpSE; Italia dei Valori: IdV; La Rosa nel Pugno: RosanelPugno; Comunisti Italiani: Com.It; Verdi: Verdi; Popolari-Udeur: Pop-Udeur; DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI: DCA-NPSI; Misto: Misto; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Repubblicani, Liberali, Riformatori: Misto-RLR; Misto-La Destra: Misto-Destra; Misto-Socialisti per la Costituente: Misto-SocpC.*

*Intervengono il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Roberto Scarpinato e i sostituti procuratori della Repubblica presso il medesimo Tribunale dottor Carlo Marzella e dottoressa Sara Micucci.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,05.*

**Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, dottor Roberto Scarpinato**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Roberto Scarpinato, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, che è accompagnato dai sostituti procuratori della Repubblica dottoressa Sara Micucci e dottor Carlo Marzella. Vi ringraziamo per avere aderito al nostro invito.

Ricordo ai nostri amici che la Commissione sta lavorando per produrre, tra la fine dell'anno e l'inizio di gennaio, come già ha fatto per la Campania, una relazione territoriale sul problema del ciclo dei rifiuti in Sicilia, sulla presenza di fenomeni di illegalità e di criminalità organizzata nel settore, con particolare riferimento alla criminalità di stampo mafioso e sui rapporti con la pubblica amministrazione sottostanti al sistema degli appalti nel settore dei rifiuti. In questa direzione andava la prima missione che abbiamo fatto, nel corso della quale abbiamo svolto proficue audizioni. I nostri collaboratori appartenenti alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri svolgeranno fra l'altro a breve, avvalendosi ove occorra della propria qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, una missione operativa in Sicilia (avvertiremo comunque le procure sul territorio, la prossima settimana, per approfondire alcune questioni).

Abbiamo richiesto di avervi qui con noi per il lavoro che state svolgendo, e di cui vi ringraziamo. Abbiamo letto anche in questi giorni la notizia di vostri interventi su temi importanti, come quello del dottor Scarpinato sull'estorsione, e di questa importante novità culturale, prima che comportamentale (ma speriamo diventi stabile), da parte degli imprenditori siciliani, che porterebbe a rompere un vecchio sistema, che tanti problemi ha creato alla legalità.

La nostra richiesta di audizione è nata da ciò che è accaduto il 17 novembre, quando, a cura del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e del Nucleo operativo di protezione ambiente della polizia municipale di Palermo, è stato disposto il sequestro preventivo dell'area sita in località Bellolampo, dove – ad opera della società Palermo Energia ambiente – sono in corso di realizzazione un impianto di termovalorizzazione e due discariche.

Il sequestro è avvenuto con decreto emesso il 16 novembre dal GIP, su richiesta dei pubblici ministeri del gruppo tutela ambiente della procura di Palermo.

Vi pongo innanzitutto alcune domande di carattere generale. Vorremmo sapere quali reati sono stati ipotizzati, quali sono gli elementi di prova posti a sostegno di tali ipotesi di reato, se sono state effettuate consulenze tecniche che possano essere utili, se sono state riscontrate irregolarità procedurali, unicamente rispetto a Bellolampo, oppure (per quanto è di competenza della vostra procura, visto che il commissariato ha sede a Palermo) anche per quanto riguarda gli altri siti di termovalorizzazione del piano industriale della Sicilia, cioè Casteltermini, Augusta e Paternò. Vi chiedo inoltre se si tratta di irregolarità *pro tempore*, quindi sanabili, o se siamo davanti a dati strutturali e definitivi, che possano portare a fare passi indietro sul piano amministrativo, dato che su questo sappiamo che vi sono già forti discussioni, per i motivi che abbiamo analizzato nel corso dell'audizione a Palermo.

Vorremmo sapere, infine, se avete svolto accertamenti su un problema a cui siamo interessati, sul quale stiamo orientando il nostro lavoro. Mi riferisco al sistema di collegamento delle società individuate dal commissariato per effettuare i lavori con infiltrazioni, palesi o – come spesso accade – sottotraccia, della criminalità organizzata.

Lascio a voi la parola. Naturalmente, se lo ritenete necessario, possiamo disporre la secretazione di tutta la seduta, o anche solo di alcuni passaggi.

*SCARPINATO, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Mi limiterò ad una relazione di carattere generale, e lascerò l'illustrazione più dettagliata ai miei colleghi.

Ho consegnato preliminarmente al Presidente una copia del decreto di sequestro preventivo, che si compone di circa 100 pagine, dove sono analizzate nel dettaglio tutte le questioni che sono state accennate. Quindi, rimandando a una lettura di queste 100 pagine, dove sono affrontati argomenti estremamente complessi, mi limito a focalizzare i punti secondo me essenziali, salvo eventuali specificazioni che fossero necessarie.

Il reato è stato contestato al dottor Tantillo Carmelo, nella qualità di presidente e amministratore delegato della società Palermo energia ambiente. Sono stati contestati due reati: il reato *sub a)* è quello previsto all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere realizzato due impianti di discarica asservita all'impianto di termovalorizzazione, biostabilizzazione e inertizzazione dei rifiuti, sita in Palermo, località Bellolampo, in assenza di varie autorizzazioni.

Il reato *sub b)* è invece quello previsto all'articolo 650 del codice penale, perché non ottemperava agli adempimenti prescritti nel parere di compatibilità ambientale n. 590 del 10 giugno 2004, rilasciato dalla commissione VIA e recepito nell'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, in relazione ai lavori per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione in questione.

In sostanza, per andare al punto cruciale, nel corso di questa complessa procedura per l'approvazione dei progetti, c'è un punto nodale, che è quello dell'intervento di una commissione che opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che effettua una valutazione di impatto ambientale.

Nel caso di specie, secondo la nostra istruttoria e a seguito dell'acquisizione di documenti, nonché dell'audizione di alcuni soggetti che facevano parte di questa Commissione e che hanno istruito queste pratiche, è emerso che questa Commissione non ha ritenuto di potere esprimere una valutazione di impatto ambientale, perché i documenti che erano stati acquisiti non erano adeguati. Pertanto, tale Commissione ha espresso una valutazione di compatibilità ambientale, nel senso che genericamente il progetto ha una sua compatibilità ambientale e tuttavia, per potere verificare se c'era un lasciapassare, occorreva effettuare *ante operam*, quindi preliminarmente (questo è il punto) una serie di monitoraggi molto particolari sull'impatto nell'aria, nell'acqua, nelle falde acquifere, nonché una serie di simulazioni preventive. Solo in esito a questi monitoraggi sarebbe stato possibile passare da una valutazione di compatibilità ambientale ad un giudizio positivo della valutazione di impatto ambientale.

Abbiamo accertato che il monitoraggio non era rimesso al privato, che quindi non poteva effettuarlo secondo criteri soggettivi, ma bisognava applicare procedure messe a punto da organi pubblici, cioè l'ARPA e una speciale Commissione istituita presso l'Alto commissariato della Regione siciliana.

L'ARPA, che ha stabilito parametri molto rigorosi, ha ritenuto inadeguati i criteri di monitoraggio adottati dalla società Palermo energia ambiente. Per fare un esempio, il monitoraggio dell'aria, secondo l'ARPA, deve essere ripetuto nel tempo per un periodo abbastanza lungo e invece, nel caso di specie, secondo l'ARPA era stato ristretto a un periodo di pochi giorni e per questo era ritenuto inadeguato.

Per tale motivo, avvalendoci di consulenti esperti in questa materia, abbiamo ritenuto che, non essendo stati effettuati i monitoraggi previsti, che dovevano essere realizzati prima dell'inizio dell'opera, siano stati compiuti i reati che ho indicato, perché l'opera è stata iniziata in assenza di un'efficace autorizzazione.

In sostanza, al di là del profilo di legittimità o meno, l'autorizzazione era stata rilasciata alla condizione che venissero preventivamente e positivamente effettuati i monitoraggi e le simulazioni. Nel momento in cui questa procedura non si è esaurita, la condizione non si è verificata e, quindi, il provvedimento non è efficace. Non essendoci un provvedimento efficace, si dovrebbe iniziare la realizzazione degli impianti senza autorizzazione. Se si dovesse ritenere che la procedura può essere completata successivamente, ci troveremo dinanzi ad un dilemma: o alla fine si ha un impianto che non può entrare in azione perché non esistono i parametri di legge, per cui avremo sperperato molto danaro, oppure dovremo accettarlo così come è, con un impatto sull'ambiente non tollerabile.

Questi sono i punti della questione che reputo nodali. Esprimo in questa sede valutazioni personali. Naturalmente ci atteniamo ai profili giuridici. Abbiamo fatto un sequestro. Se l'inefficacia del provvedimento deriva dalla mancata effettuazione *ante operam* dei monitoraggi, può darsi che esista la possibilità di ritornare indietro al punto in cui i monitoraggi dovevano essere effettuati e procedere con la loro realizzazione. Al riguardo esprimo una valutazione personale. Il sequestro è stato effettuato essenzialmente su questo punto.

*MICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Con riferimento agli elementi di prova presi in considerazione, le indagini sono state condotte dal NOE dei carabinieri e dal NOPA della polizia municipale di Palermo, i quali hanno proceduto essenzialmente all'acquisizione della documentazione relativa alla realizzazione dei termovalorizzatori. Ci siamo concentrati ovviamente sul termovalorizzatore di Bellolampo, all'esito delle conclusioni formulate da un collegio nominato dall'ufficio del pubblico ministero. Quindi, siamo giunti ad ipotizzare i reati che ha menzionato il dottor Scarpinato con la difficoltà, fatta già presente nella scorsa audizione, di configurare il reato ex articolo 256, primo comma, del Testo unico ambientale che prevede la punibilità solo nel caso di svolgimento di una attività in atto, che di fatto non c'entra con il caso in questione. Si è ritenuto però di fondare comunque il sequestro pur sempre in due contravvenzioni, quelle ex articoli 650 e 256, comma 3, con riferimento alle due discariche asservite all'impianto. In base all'articolo 650 si è ritenuto che non erano state prese in considerazione le prescrizioni impartite dalla commissione VIA, le quali erano state recepite nell'ordinanza – se non erro – del 29 novembre 2004 del commissario straordinario. Aveva previsto una serie di prescrizioni per la tutela e il monitoraggio della qualità dell'aria, del rumore e delle falde acquifere. Era stato poi istituito un organismo *ad hoc* all'interno della struttura commissariale, ossia l'organismo di vigilanza e controllo, il quale doveva interloquire con un altro individuato sempre dal commissario straordinario, l'ARPA, per effettuare i monitoraggi preventivi. Questo, infatti, era stato stabilito dalla commissione VIA. Mi riferisco ai monitoraggi *ante operam* e a quelli in esecuzione delle opere che si stavano costruendo. L'ARPA ha inviato delle linee guida all'organismo di vigilanza e controllo. Sono stati presentati poi da quest'ultimo i monitoraggi effettuati da una società nominata dalla PEA, che è l'URS Italia SpA. I monitoraggi sono stati ritenuti non sufficienti, per cui sono state effettuate alcune osservazioni da parte dell'ARPA Sicilia all'organismo di vigilanza e controllo. A dette osservazioni dell'ARPA non è stata data alcuna risposta da parte dell'organismo di vigilanza e controllo.

Quindi, atteso che le opere erano già iniziate in quanto si era proceduto allo sbancamento nel sito di Bellolampo, si è ritenuto necessario intervenire. Il punto fondamentale è che si è concluso che le opere fossero iniziate in assenza di autorizzazione e questo ci è stato ribadito anche dall'avvocato Maurizio Pernice, dirigente del Ministero dell'ambiente, e dal

signor Bruno Agricola, direttore generale per la salvaguardia dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, i quali sono stati sentiti direttamente ed appositamente dal pubblico ministero nel corso delle indagini.

Perché si è parlato di assenza di autorizzazione? Perché, se la commissione VIA aveva previsto una serie di prescrizioni da effettuarsi *ante operam* e recepite anche nella ordinanza commissariale, è ovvio che, per avere un giudizio di compatibilità ambientale esaustivo, era necessario che fossero adempiute le specifiche prescrizioni elencate – potrete leggerlo nella richiesta di sequestro nel decreto – e analizzate dai consulenti tecnici nominati dall'ufficio di procura.

Per quanto riguarda gli altri siti, abbiamo proceduto solo per il sito di Bellolampo, oggetto della nostra valutazione degli ultimi giorni. Esiste un problema di competenza territoriale per gli altri siti proprio per la formulazione delle norme che possiamo ipotizzare in tali casi. Non sappiamo comunque quali siano le irregolarità di quei siti, anche se stiamo facendo accertamenti sui lavori che stanno compiendo e sul loro stato. Non sappiamo a che punto siano. Si pone comunque un problema di competenza territoriale, sebbene la struttura commissariale abbia sede a Palermo. Per le specifiche fattispecie criminose contestabili è oggetto di valutazione anche questo aspetto.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Vorrei solo aggiungere a quanto già dichiarato dalla collega il fatto che bisogna concentrare l'attenzione soprattutto sul dato cronologico, ossia sulla sequenza temporale della procedura amministrativa.

In sostanza – questo si legge bene a pagina 55 della nostra richiesta di sequestro preventivo – il 5 ottobre 2004 ci fu una riunione presso l'ARPA Sicilia alla quale parteciparono non solo i rappresentanti della ditta appaltatrice della PEA, ma anche i rappresentanti dell'organismo di vigilanza istituito dal commissario per l'emergenza rifiuti.

Nel corso della riunione – siamo ad ottobre 2004 – si decide in sostanza che i monitoraggi, le simulazioni e tutte le prescrizioni vengano eseguite sotto il controllo costante dell'ARPA. Che cosa succede? Successivamente l'ARPA trasmette le linee guida che aveva elaborato una sua commissione interna – siamo ad agosto 2005 – all'organismo di vigilanza e al vice commissario per l'emergenza rifiuti, ossia l'avvocato Crosta. Dopodiché, nel maggio del 2006, la ditta e l'organismo di vigilanza trasmettono gli esiti di questi monitoraggi senza aspettare di concordare una linea comune con l'ARPA, che era stata deputata a controllarli. Ricordo che questi monitoraggi erano stati fatti nel gennaio e nel febbraio del 2005, quindi ben prima che l'ARPA stessa elaborasse le linee guida, cioè i criteri da seguire per effettuarli. Soprattutto, questo è stato il dato più grave, si trattava di monitoraggi eseguiti dal privato, come ha detto la collega, dalla RSU che era stata incaricata dalla ditta che aveva vinto l'appalto. Questo viene sottolineato in maniera molto decisa dal giudice per le indagini preliminari nel decreto, dove si afferma, a pagina 5, che il monitoraggio ambientale è stato effettuato privatamente senza il necessario contradd-

dittorio, previsto nel provvedimento autorizzativo, con l'ARPA. Sostanzialmente si tratta di monitoraggi fatti da una società privata incaricata dalla ditta che aveva vinto l'appalto prima che si concordassero le linee direttive per eseguirli. Quindi abbiamo ritenuto che fossero assolutamente inidonei, cosa che l'ARPA aveva già sottolineato.

Poi c'è stato questo scambio di opinioni tra l'ARPA e l'organismo di vigilanza e di controllo, il quale si riservava di controbattere alle deduzioni dell'ARPA. Dopo è sopravvenuto il silenzio assoluto, finché, in data 15 luglio 2006, hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione. A seguito delle indagini che la collega ha evidenziato, si è deciso di procedere con il sequestro preventivo.

Per quanto riguarda eventuali irregolarità nelle azioni del commissariato, tutto è ancora da valutare, cioè non sappiamo se saranno configurabili eventualmente reati a carico di soggetti istituzionali. Per il momento non c'è alcuna ipotesi di reato, nemmeno iscritta.

PRESIDENTE. Se ricordo bene, durante l'audizione a Palermo, in merito al bando di evidenza pubblica, era emerso un problema di non certezza di titolarità dell'area da parte – se non sbaglio – della PEA. Ciò è alla vostra attenzione?

MARZELLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*. Sì. Il bando prevedeva, tra le condizioni per partecipare alla gara, anche la disponibilità gestionale dell'area su cui si sarebbero realizzati questi impianti, da parte della ditta partecipante al bando. La «disponibilità gestionale» è un concetto molto vago, non si capisce, per esempio, se si tratti di possesso o di proprietà dell'area.

BANTI. Volevo fare due domande, con una piccolissima premessa. Quando nella precedente legislatura come Commissione, della quale già facevo parte, andammo in Sicilia, incontrammo il dottor Scarpinato e altri. Se non sbaglio era il 2003 o il 2004.

PIGLIONICA. Credo fosse fine 2002, quando ci venne detto che il piano dei termovalorizzatori era in dirittura di arrivo.

BANTI. Giusto. Quando ci venne detto che era in dirittura di arrivo il piano dei termovalorizzatori non dico che tirammo un sospiro di sollievo, ma comunque mostrammo soddisfazione, perché oggettivamente verificavamo dei ritardi rispetto all'andata a regime di un piano per la gestione dei rifiuti. Naturalmente nessuno pensava che dare via libera ai termovalorizzatori volesse dire dare via libera a dei reati.

Comunque il problema esiste e la prima domanda è di carattere tecnico. Secondo voi quanto, in ipotesi, può durare il sequestro? Mi pare ci siano due diverse fattispecie di sequestro, quella delle discariche, se non ho capito male, legata a mancanza di autorizzazioni, e quella del termovalorizzatore, legata, come osservato, al mancato rispetto della procedura



predisposta dall'ARPA, quindi monitoraggi e quant'altro. Si tratta di questioni che, in teoria, lo stesso soggetto o altri, secondo quel che verrà deciso sulla base del proseguimento dell'*iter* giudiziario, politico e amministrativo, potrebbero sanare. Se, in ipotesi, il soggetto utilmente titolato, fermo restando che il procedimento va avanti per i reati commessi fino ad oggi, chiedesse e ottenesse l'autorizzazione e, nel caso del termovalorizzatore, venisse presentato un piano preciso di osservanza dei monitoraggi, il provvedimento di sequestro potrebbe essere ritirato? In caso di risposta affermativa, in che forma?

La seconda domanda è in parte connessa, ma riguarda più la competenza del Parlamento. È evidente che non posso chiedere a voi qual è la linea di difesa dei soggetti cui sono stati contestati i reati, ma posso genericamente ipotizzare che, alla luce di quel che viene riferito – poi leggeremo il documento che avete portato – potranno forse dire, visto che è una linea tenuta in casi analoghi in Italia, che le leggi non sono così chiare e che tutto sommato quel che facevano poteva essere considerato, almeno in parte, rispettoso della normativa. A vostro giudizio, proprio per avere verificato di fatto questa situazione, fermo restando l'*iter* del procedimento che andrà avanti e che sosterrete nelle sedi competenti, la vostra opinione è che l'attuale normativa, in particolare il decreto legislativo n. 152 del 2006, sia sufficientemente chiara, oppure meriterebbe, anche alla luce di quanto avvenuto a Bellolampo e altrove, di essere ulteriormente definita in sede legislativa?

PIAZZA. Il motivo del sequestro credo sia chiaro: mancavano l'autorizzazione dell'ARPA e la valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero, mentre c'era solo l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale, che è cosa diversa. Mi pare che anche su questo l'Unione europea, tramite la Commissione, nell'avviare la procedura di infrazione, abbia sui quattro siti... (*Commenti dell'onorevole Lomaglio*). Così è. A questo punto, la domanda che si pone è chi e perché abbia autorizzato lo sbancamento quando si sapeva che il decreto legislativo n. 152 del 2006 e altre normative europee prevedevano che la VIA fosse fondamentale per la realizzazione dell'opera. Sembra, come ha già detto il Presidente della regione, che il Ministero dell'ambiente avesse rilasciato due anni fa un'autorizzazione in deroga o in mora: non so come spiegarlo. La domanda è proprio come lo spieghiamo, quando poi il sito non aveva le caratteristiche per ottenere la VIA.

Visto che gli altri tre impianti presentano le stesse caratteristiche, è vostra intenzione chiedere ad altre procure di intervenire per lo stesso capo di imputazione?

Visto che avete accertato che non c'è stata alcuna VIA con le caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 152, chi ha dato l'autorizzazione? Non ho capito ancora chi sia, se il commissario, il Ministero dell'ambiente o addirittura nessuno. A questo punto, nessuno.

BANTI. Proprio così, nessuno.

PIAZZA. Appunto, perché se non c'è la VIA non c'è l'autorizzazione. Ma perché sono partiti?

BANTI. Lo vorrei sapere anch'io.

PIAZZA. Perché sono partiti con queste imprese? Quali sono state le caratteristiche dell'aggiudicazione della gara d'appalto, in considerazione del fatto che tale aggiudicazione non poteva neanche partire in mancanza della VIA? Siccome nessuna autorità aveva autorizzato la VIA, non riesco a capire chi, in partenza, abbia la responsabilità di questo meccanismo.

*MICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Il dottor Scarpinato ha già risposto in relazione all'eventuale durata del sequestro. Noi riteniamo sussistenti queste gravi irregolarità e non vi è, ovviamente, nessun ostacolo nell'ipotesi in cui la società PEA voglia mettersi in regola con riferimento a queste prescrizioni, che non sono state osservate. Dunque, tutto dipende da questo.

In riferimento alla domanda sull'esistenza di un'autorizzazione, dal momento che gli impianti stanno ottenendo le autorizzazioni integrate ambientali, nessuna autorizzazione può sanare la mancanza di una valutazione d'impatto ambientale, come ci è stato anche riferito. Questa procedura adottata, molto sottile, è in deroga all'ottenimento di una valutazione d'impatto ambientale. Ciò è stato reso possibile, e non vi è nulla di irregolare, in forza di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

All'epoca, infatti, esisteva una struttura commissariale in emergenza rifiuti e, quindi, il progetto relativo al sistema integrato è stato trasmesso dal commissario delegato alla commissione VIA del Ministero dell'ambiente e del territorio per una pronuncia di compatibilità ambientale del sistema proposto in deroga alla procedura ordinaria.

La deroga riguarda solo, a giudizio nostro e dei consulenti tecnici nominati, le modalità per ottenere la valutazione d'impatto ambientale (ma anche chiamandola pronuncia di compatibilità ambientale non è possibile confondersi). L'aspetto sostanziale di una procedura di valutazione di impatto ambientale non può essere dunque derogato.

PRESIDENTE. Ma allora quale è la differenza fra le modalità e la sostanza? Vi è una deroga alla modalità procedurale ma non alla sostanza della valutazione?

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Sostanzialmente, la valutazione d'impatto ambientale richiede una procedura molto rigida, dettata dallo scopo di consentire la partecipazione dei cittadini, dei soggetti direttamente interessati dalla realizzazione di quelle opere. Per esempio, è previsto l'obbligo di pubblicizzare a mezzo stampa il progetto; è prevista la possibilità, per chiunque abbia interesse, a partecipare alle riunioni nelle quali si discute della realizzazione di queste opere.

Nel 2004, in presenza di uno stato di emergenza rifiuti in Sicilia, il Governo adottò delle ordinanze conferenti poteri straordinari al commissario per l'emergenza rifiuti. Questi poteri comprendevano quello per cui l'approvazione di progetti sostituiva tutti gli altri provvedimenti autorizzativi previsti per la realizzazione di queste opere.

*MICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Quindi, dal punto di vista sostanziale non può esservi una deroga perché la *ratio* di una valutazione di impatto ambientale, che nel caso specifico prevede la deroga, non può essere derogata dal punto di vista sostanziale, così come anche una pronuncia di compatibilità ambientale.

Quindi, se la Commissione aveva stabilito di rispettare alcune prescrizioni *ante operam*, come recepito dallo stesso commissario straordinario, è logico ritenere e dedurre che se queste prescrizioni *ante operam* non vengono rispettate, ovviamente siamo in assenza di una valutazione di impatto ambientale completa. Per questo, si ritiene che, di fatto, questa valutazione manchi.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Per rispondere alla domanda sulla linea di difesa, allo stato noi non abbiamo ancora visionato eventuali motivi di impugnazione. È stato preannunciato un riesame e, quindi, siamo in attesa che il Tribunale del riesame decida su questa istanza.

Per quanto riguarda la linea difensiva, probabilmente questa sarà legata alla difficoltà d'interpretare il testo legislativo, che potrebbe essere troppo macchinoso e complesso. Chiaramente, sarà il Tribunale del riesame a compiere queste valutazioni. Intanto, però, dico subito che queste sono contravvenzioni, quindi punibili anche solo a titolo di colpa. In secondo luogo, il nostro ordinamento contiene un principio generale in base al quale l'ignoranza della legge penale non scusa. Ignoro, però, se questa sarà la linea difensiva.

Per quanto riguarda la domanda se noi riteniamo che il testo unico sull'ambiente sia ben costruito e se consenta di tutelare in maniera adeguata l'ambiente, nella scorsa audizione noi abbiamo già indicato alcune fattispecie che andrebbero possibilmente riviste, relativamente alla necessità di introdurre la previsione di delitti e di consentire il ricorso a strumenti d'indagine più pervasivi ed efficaci.

Nella sostanza, soprattutto per quanto riguarda la valutazione d'impatto ambientale, le norme contenute nel testo unico sono assolutamente idonee a salvaguardare il bene dell'ambiente e a migliorare la qualità della vita umana. La procedura prevista, laddove rispettata senza l'utilizzo di strumenti in deroga, consentirebbe di raggiungere questi obiettivi.

*MICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* In aggiunta, per rispondere alla domanda sulla chiarezza del Testo Unico, io ritengo che sul punto esso sia facilmente comprensibile a tutti. Porto l'esempio dell'articolo 208 che così recita: «ove l'impianto

debba essere sottoposto alla procedura valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa vigente». Tale articolo è, tra l'altro, richiamato dall'articolo 256, e non penso possano esserci dubbi sull'esistenza dei fatti contestati.

Una carenza riguarda la formulazione del primo comma dell'articolo 256. Infatti, il precedente decreto legislativo, il n. 203 del 1988, adesso richiamato, con riferimento alle emissioni in atmosfera prevedeva la punibilità anche nell'ipotesi di costruzione dell'impianto.

Tale previsione sarebbe stata utile in questo caso, in quanto il primo comma dell'articolo 256 prevede la punibilità solo in caso di attività già in atto. Tale modalità è di difficile applicazione e in questo caso noi non possiamo applicare il primo comma. Anche dopo una riflessione sul punto, abbiamo riscontrato pochissime pronunce giurisprudenziali sul punto. Forse vi è una sola una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale nega la configurabilità della fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 256 nel caso in cui l'attività non sia iniziata, proprio perché non è punibile una contravvenzione a titolo di tentativo. Quindi, in questo caso non può esservi un'estensione in *malam partem* di una previsione normativa.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* L'ultimo punto riguardava i rapporti con le altre procure. Chiaramente io non so se le altre procure abbiano già aperto procedimenti penali, ma è chiaro che, all'esito di questo procedimento che stiamo trattando (e attendendo il tribunale del riesame, ovviamente), se dovesse essere confermata l'ipotesi e laddove si accerti che presso altre località...

PRESIDENTE. Lo schema è stato sempre lo stesso?

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Sì, perché questo riguarda tutto il sistema dei rifiuti in Sicilia, quindi anche gli altri siti dove dovrebbero essere costruiti i termovalorizzatori. Del resto, nella richiesta di sequestro preventivo, sia le indagini effettuate dal NOE, sia la relazione del consulente tecnico nominato dalla procura si soffermano anche sulle altre località. Quindi attendiamo il riesame. Bisognerà soprattutto verificare se nelle altre località è iniziato un minimo di attività; altrimenti si dovrebbe andare a perseguire soltanto il progetto, senza che nemmeno abbia inizio un'attività (che può essere di sbancamento o di inizio dei lavori). Questo va verificato; poi valuteremo, alla luce delle conclusioni del nostro consulente, se trasmettere gli atti per competenza alle altre procure.

PRESIDENTE. Mi rendo conto di porre un quesito apparentemente ingenuo. Vorrei però sapere se da questi comportamenti dei soggetti se ne potrebbe dedurre la buona notizia che l'ARPA in Sicilia (in altre Regioni vi sono situazioni più complesse) si configura come soggetto effet-

tivamente indipendente e autonomo e quindi svolge quell'attività di vigilanza che la missione le assegna.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Sull'ARPA abbiamo già riferito la volta scorsa. Per quanto riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria, più che sull'indipendenza abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla difficoltà di ottenere collaborazione da parte di questi soggetti appartenenti all'ARPA, vuoi per una carenza di organico, vuoi per difficoltà interpretative sulla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o meno. Ci sono state queste difficoltà. In questo caso, per quanto riguarda l'esame della documentazione che è stata acquisita, credo che l'ARPA abbia individuato quali dovrebbero essere i criteri.

PRESIDENTE. Diciamo che fa la parte del buono.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Comunque è tutto scritto nella richiesta di sequestro. Là dove ricostruiamo i vari passaggi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, anzi della procedura successiva per la realizzazione dei monitoraggi, si legge che il 22 novembre del 2005 il direttore dell'ARPA, con una nota indirizzata al commissario delegato, chiedeva se il commissariato intendesse avvalersi dell'ARPA Sicilia anche per l'effettuazione dei controlli sui monitoraggi *ante operam* e in corso d'opera, mediante stipula di apposita convenzione per la regolamentazione, anche finanziaria, dell'attività da espletare. C'è quindi questo invito dell'ARPA al commissario, in cui l'ARPA si offre di svolgere direttamente i controlli. Sia il parere n. 590 del Ministero, sia l'ordinanza del commissario delegato del novembre 2004 prevedevano infatti che i monitoraggi potessero essere effettuati anche dalla società vincitrice dell'appalto, ma sotto il costante controllo di un ente pubblico, cioè di un soggetto esterno. L'ARPA si propone come diretta esecutrice dei controlli; quindi non come soggetto controllore, ma come soggetto che direttamente effettua queste simulazioni, monitoraggi e controlli sull'impatto ambientale.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere una brevissima considerazione, che secondo me è doverosa alla luce di quello che abbiamo ascoltato. Mi sembra – onorevole Piazza, mi corregga se sbaglio – che sia terminato alla Camera l'*iter* del provvedimento di modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006.

PIAZZA. Non è neanche iniziato.

PRESIDENTE. Il tema è questo: è l'ennesima volta che, nel corso del nostro lavoro di audizioni, verificiamo la totale inadeguatezza degli strumenti legislativi per consentire all'autorità giudiziaria un buon lavoro in questo campo. Noi abbiamo presentato un disegno di legge, firmato da

tutti i quaranta membri della Commissione e redatto con l'aiuto determinante della DNA, che invece cerca di offrire strumenti più efficaci. Formulo pertanto l'invito a riprenderlo con forza, al Senato o alla Camera, perché siano effettivamente introdotti quei tre o quattro punti chiave che sono stati citati prima dal dottor Marzella e che consentirebbero un lavoro più efficace. Continuiamo infatti ad assumere questo dato, ma non riusciamo dal punto di vista legislativo...

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Certo, se si vuole ricorrere allo strumento penale, quello che abbiamo è insufficiente. Se invece si vogliono perseguire altre vie, perché si ritiene che il bene dell'ambiente non debba essere salvaguardato anche attraverso lo strumento penale, allora si andrà avanti con le sanzioni amministrative.

*PIGLIONICA.* È necessaria una precisazione. Nel decreto legislativo n. 152 del 2006 non si potevano includere i reati, perché la legge delega n. 308 del 2004 stabiliva che non era possibile aumentare le pene previste. A causa di questo vincolo contenuto nella legge n. 308, il decreto legislativo n. 152 non era la sede opportuna per entrare in quella materia. Al momento è in discussione alla Camera, in Commissione giustizia, un disegno di legge di iniziativa del Governo, che viene esaminato insieme ad altre proposte di legge.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Tale disegno di legge interviene sul codice penale?

*PIGLIONICA.* Esso prevede l'introduzione del delitto ambientale nel codice penale, contemplando anche l'ipotesi di tentato delitto ambientale. Siamo quindi di fronte ad una fattispecie diversa. Non si è trattato di un'omissione; i delitti ambientali non rientrano neanche nella riscrittura che stiamo approntando del decreto legislativo n. 152 (siamo *in limine mortis*, perché ad aprile scadono i due anni previsti dalla legge delega per modificare tale decreto legislativo). Ciò era vietato dalla legge delega n. 308 del 2004.

Pongo rapidissimamente una questione di tipo quasi psicologico e un paio di questioni più concrete. Sono divertito dal fatto che, tutte le volte che andiamo in Sicilia, il presidente Cuffaro ha appena fatto qualcosa. Nel 2002 aveva appena fatto il piano, mentre l'altra volta aveva appena rifatto il piano; vediamo però che, strada facendo, ci sono delle difficoltà.

Per quanto riguarda le altre due questioni, in primo luogo mi piacerebbe sapere qual è l'atteggiamento psicologico del magistrato quando si muove in una situazione di emergenza, sapendo che questa può essere aggravata da ogni comportamento e da ogni azione, come nel caso di un sequestro (per il momento semplicemente di uno sbancamento, ma in altri casi anche di impianti dedicati al trattamento di rifiuti). Si tratta soprattutto di una curiosità.

Ciò che mi intriga di più è invece immaginare il futuro in Sicilia. La soluzione dei termovalorizzatori appare oggettivamente bloccata. In Sicilia si è provveduto, diversamente che in Campania, a realizzare discariche con ampia capacità di accogliere. Ma accolgono tal quale. Il 1° gennaio è alle porte. Cosa succede il 1° gennaio, in Sicilia, sequestrate tutti gli impianti dove si scarica materiale non trattato, perché la legge lo vieta?

PIAZZA. Si farà una proroga!

LOMAGLIO. Molte cose sono state già dette, quindi mi limito soltanto ad affrontare alcuni aspetti su cui secondo me occorre fare chiarezza.

Credo che l'attività di indagine, da questo punto di vista, possa essere stata molto utile. Mi sembra che ormai sia un dato acquisito che, in sostanza, non sono state completate le procedure che devono portare al giudizio di valutazione di impatto ambientale. Ritengo pertanto che non vi fossero le condizioni – questa è una mia opinione – per procedere all'autorizzazione per l'inizio dei lavori e quindi per l'apertura del cantiere.

Vorrei sapere se voi ritenete che il Ministero dell'ambiente, anche a fronte delle dichiarazioni (che mi sembra siano contenute nel decreto di sequestro) del signor Agricola e dell'avvocato Pernice, non possa procedere a revocare i provvedimenti emessi, con un'attività di autotutela da parte dello stesso Ministero, al di là degli aspetti di carattere penale, rispetto all'*iter* amministrativo che è stato seguito.

Vi sottopongo un'altra questione, che è collegata a quella che ho appena citato. All'assessorato territorio ambiente di Palermo è iniziato l'*iter* per l'autorizzazione integrata ambientale, con la conferenza dei servizi. Se questa preconditione della valutazione di impatto ambientale non esiste, o comunque non si era realizzata, ritenete che a questo punto via sia un *vulnus* nello stesso *iter* di autorizzazione integrata ambientale? Dalle attività di indagine, è stato riscontrato che siano state formulate, da parte della PEA, ulteriori richieste di autorizzazione? E, in caso affermativo, la richiesta per la procedura di autorizzazione integrata ambientale è stata formulata per la realizzazione di termovalorizzatori, quindi di impianti per la produzione di energia, o di inceneritori? È un aspetto importante anche per comprendere il merito della questione.

Pongo un'ulteriore domanda, già accennata dal Presidente, con riferimento alla titolarità dell'area. Al di là di ciò che è stato già chiesto, cioè se vi fosse o meno la disponibilità dell'area all'atto di partecipazione al bando di gara ad evidenza pubblica, vorrei sapere di chi era la proprietà dell'area. È utile che la Commissione venga a conoscenza di questo dato.

MARZELLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*. Si riferisce a Bellolampo?

LOMAGLIO. Sì.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale, a noi risulta che il 20 marzo 2007, se ben ricordo, è stata presentata all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente un'istanza relativa a Bellolampo, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti. Se si tratti di un termovalorizzatore o di un inceneritore, questo francamente allo stato non lo sappiamo.

LOMAGLIO. Voi ritenete che questa richiesta di autorizzazione integrata ambientale sia collegata con l'esistenza o meno del giudizio di valutazione di impatto ambientale?

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* L'eventuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale...

LOMAGLIO. La conferenza si è bloccata proprio su questa valutazione.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Ma non possiamo mettere il carro davanti ai buoi. Questo non è emerso dalle attività di indagine. La legge prevede che anche l'autorizzazione integrata ambientale debba essere preceduta dalla valutazione di impatto ambientale. Se poi lo faranno o non lo faranno, questo ancora non lo sappiamo.

LOMAGLIO. Cosa potete dire sulla proprietà?

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Credo che Bellolampo fosse di proprietà del Ministero della difesa, perché in quell'area c'era un poligono di tiro, se ben ricordo. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto, mi sembra che questa proprietà sia stata trasferita, o comunque che ci sia stato un contratto di cessione del possesso dell'area. Tuttavia, questo – lo ripeto – non attiene ai reati che abbiamo contestato, quindi non ho la certezza assoluta sulla risposta che le ho dato.

LOMAGLIO. A vostro avviso, vi sono le condizioni per una revoca?

*MICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Abbiamo posto questa domanda direttamente all'avvocato Maurizio Pernice, come è riportato anche nel corpo della richiesta. Riferisco le sue parole, perché non posso dare io un giudizio in materia di revoca di un atto amministrativo. L'avvocato Pernice ci ha detto che, nel momento in cui si ricorre ad un altro tipo di procedimento, quale può essere quello di valutazione di compatibilità ambientale, da parte del Ministero, «a mio parere, l'Amministrazione che ha rilasciato detto parere, se



viene a conoscenza che quei presupposti che aveva posto a fondamento del proprio giudizio risultano mancanti, a seguito dell'accertamento, o addirittura hanno avuto esito negativo, dovrebbe ritornare sul parere già espresso modificandolo, integrandolo o dichiarando il venir meno di uno dei presupposti essenziali per il parere».

VIESPOLI. È un principio di diritto amministrativo.

*MICUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Lo avevo premesso.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Se viene emesso un provvedimento la cui efficacia è condizionata e poi si verifica che...

PIGLIONICA. ...che l'elemento che condizionava non c'era...

PIAZZA. Presidente, sono secretati questi atti o no?

PRESIDENTE. No, ci è stato lasciato anche il testo del provvedimento.

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Il provvedimento è stato notificato alla persona sottoposta ad indagini, quindi non è più coperto dal segreto istruttorio.

LOMAGLIO. È stata riscontrata, nel corso dell'attività di indagine, una distanza tra gli insediamenti abitativi e gli impianti che sia compatibile con la normativa?

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Un chilometro.

LOMAGLIO. E questa distanza è ritenuta compatibile con l'esistenza degli impianti di cui trattasi?

*MARZELLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.* Proprio la vicinanza dei primi insediamenti abitativi, che risulta essere di un chilometro dall'impianto in costruzione, è stato uno dei motivi per cui tutti i monitoraggi, tutti i controlli che l'ARPA aveva imposto erano particolarmente pregnanti. Proprio perché si andava a costruire un impianto che si trova a quattro o cinque chilometri dalla città, dal centro abitato di Palermo, in particolare dai quartieri Borgo Nuovo e CEP, e ad un solo chilometro dai primi insediamenti abitativi, proprio per quello si è detto che non è sufficiente affermare che a Palermo l'aria è buona, ma è necessario che vengano effettuati controlli sull'inquinamento atmosferico. Tra l'altro, in procura ci sono altri procedimenti che

riguardano l'inquinamento atmosferico ed eventuali responsabilità dell'amministrazione nell'azione di contrasto a tale fenomeno.

PRESIDENTE. È una questione assai complessa che attiene all'intero progetto. Come lei sa, può capitare che un termovalorizzatore si trovi in un'area urbana, come avviene in moltissime città europee. Molto dipende quindi dalla tecnologia.

MARZELLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*. Per questo motivo i monitoraggi che erano stati imposti erano particolarmente accurati, dettagliati e incisivi.

VIESPOLI. Il problema non è quello della collocazione.

MARZELLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*. Certo, il problema non è la dislocazione.

VIESPOLI. In caso contrario, bisogna procedere con l'individuazione delle aree con destinazione ad uso a termovalorizzatore, che è una buona idea. Nei piani urbanistici si potrebbe inserire la norma, oppure si dice che non si vogliono in ogni caso i termovalorizzatori. È molto più semplice procedere in questo modo.

MARZELLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*. Come ho già riferito, il bando di gara elaborato dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia prevedeva, come condizione necessaria per partecipare alla gara, il possesso, o meglio la disponibilità gestionale dell'area. Non so se una ditta tedesca o olandese avrebbe avuto la possibilità di partecipare al bando di gara.

VIESPOLI. Reputo fatto peggiore che partecipino ditte italiane come accade in Campania.

MARZELLA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*. Bisogna accertare se le società che si sono aggiudicate l'appalto avessero la disponibilità dell'area su cui andranno ad insistere gli impianti di termovalorizzazione.

VIESPOLI. Forse non sono stato chiaro.

Non volevo entrare nella vicenda. Mi sono permesso di intervenire solo per fare una semplice riflessione.

Ho sentito dire che la distanza dal centro abitato è di un chilometro. Il Presidente ha giustamente evidenziato che in alcune città, non solo italiane ma anche europee, i termovalorizzatori sono situati all'interno delle aree urbane. È evidente che il problema non è tanto la collocazione o la scelta del sito, ma di come si inserisce nel contesto complessivo e se in esso determina o meno problemi che giustamente vengono attenzionati.

PRESIDENTE. Lei, senatore Viespoli, ha perso un passaggio essendo arrivato in ritardo. Mi riferisco alle motivazioni del provvedimento su cui abbiamo ragionato, le quali non attenevano assolutamente alla dislocazione.

VIESPOLI. Non mi sono riferito all'analisi, alle comunicazioni, ma alla domanda alla quale ho fatto un commento.

PRESIDENTE. Abbiamo cercato di capire quali erano le motivazioni di un provvedimento effettuato dall'autorità giudiziaria e se poteva avere un sistema di interrelazioni con altri fatti su cui stiamo lavorando.

VIESPOLI. Su questo vorrei chiedere un parere, perché prima si è fatto giustamente riferimento alla proposta avanzata dalla Commissione.

Dobbiamo cercare di individuare una corsia parlamentare che sia meno lunga rispetto alla proposta che sta emergendo, anche verificando la possibilità di estrapolare alcuni elementi dalla proposta complessiva e verificare se vi sono provvedimenti *in itinere* al Senato o alla Camera dove poterli inserire.

Tutto ciò merita un approfondimento. Dal momento che discutiamo di provvedimenti legati a temi quali la sicurezza, verificiamo se si può estrapolare qualche elemento per dare un segnale immediato in questa direzione utilizzando virtuosamente la vicenda in questione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri auditi per aver partecipato alla seduta e per aver fornito preziosi elementi ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione.

*I lavori terminano alle ore 15,15.*

